

SENTENZA N.

R.G. 3009/2010

Rg 16003009/10

SENT. N° _____

REP. N° _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE

In persona del Giudice Unico dott.ssa Agata Buttarelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta al n.3009 /2010 R.G. promossa da:

██████████ (██████████) elettivamente domiciliato in
via ██████████), rappresentato e difeso dall'avv. ██████████

ricorrente

CONTRO

██████████ di ██████████ (C.F. ██████████) in persona
del legale rappresentante pro tempore, ██████████, elettivamente domiciliato in
██████████) rappresentato e difeso dagli avv.ti ██████████
██████████

resistente

oggetto: impugnazione di delibera

conclusioni: parte ricorrente come da foglio separato allegato
parte resistente come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda domande, eccezioni, richieste conclusive delle parti si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze.

Giova premettere che il sig. [REDACTED] ha impugnato avanti il Tribunale di Milano (sez. distaccata Di Rho) la delibera assunta dal [REDACTED] sito in [REDACTED], via [REDACTED], in data 19/11/10, in punto 1 dell'o.d.g., chiedendo di accertare e dichiarare, previa sospensione, l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o annullare la succitata delibera eccependo profili di illegittimità.

A seguito della soppressione della Sezione distaccata di Rho del Tribunale di Milano la causa veniva assegnata a codesto Giudice.

Asseriva il ricorrente che detta delibera, assunta con la maggioranza di due condomini su tre per mm. 711, avrebbe imposto una servitù su una parte comune condominiale e, pertanto, per l'approvazione necessitava dell'unanimità dei consensi ai sensi dell'art. 1108, co. 3, c.c..

Il Condominio, costituitosi, sosteneva la legittimità della delibera concludendo per il rigetto della domanda ex adverso formulata atteso che i lavori avrebbero interessato esclusivamente una parte comune senza incidere sulla destinazione d'uso della stessa né comportare alcun pregiudizio di cui all'art. 1120 c.c..

Va preliminarmente confermato il provvedimento del Giudice del 26/1/11 di autorizzazione di rinotifica del ricorso in quanto presentato all'ufficiale giudiziario in tempo utile.

Va revocata l'ordinanza del 28/1/13 e del 22/4/13 in merito alla richiesta di autorizzazione assembleare alla costituzione in giudizio del Condominio emessa secondo l'orientamento della S.C., Sent. n. 18331/2010, per cui " *l'amministratore potrà deliberare di agire in giudizio solo in caso di urgenza essendo chiamato in ogni caso a conseguire l'autorizzazione del Condominio*".

Infatti va preso atto che la S.C. recentemente ha precisato che l'autorizzazione dell'assemblea per agire o resistere in giudizio dell'amministratore necessita nei

giudizi che vertono su oggetti che esorbitano dai poteri dell'amministratore ai sensi dell'art. 1131, co. 2 e 3, c.c. (Cass. n. 28141/13).

La difesa delle delibere dalle impugnative giudiziali è materia rientrante tra le attribuzioni dell'amministratore per cui questi, nella specie, non necessita di alcuna autorizzazione per resistere in giudizio.

Venendo al merito, la domanda avanzata da parte ricorrente non merita accoglimento per quanto si va ad esporre.

Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il collegamento, che nell'edificio unisce le cose, gli impianti ed i servizi di uso comune con le porzioni di piano in proprietà solitaria, si contrassegna per la funzione strumentale delle parti di uso comune a vantaggio delle unità abitative.

Da quanto dichiarato dal ricorrente si rileva che l'assemblea ha deliberato *"la realizzazione di un pozzo, di una vasca (e dei relativi collegamenti) destinata alla raccolta delle acque nere dalle singole unità immobiliari e ciò nel corsello dei box, rectius, su area di pertinenza condominiale"* (ricorso pag. 6).

Da quanto sopra, si desume che il pozzetto di ispezione, elemento accessorio dell'impianto fognario, è posto a servizio di tutta la collettività condominiale e pertanto è bene comune del Condominio de quo ai sensi dell'art. 1117 c.c..

Atteso che il pozzetto è stato realizzato nella parte sottostante il piano di calpestio dei box in area condominiale, è da escludere la costituzione di qualsiasi servitù in merito mancandone i presupposti di legge.

Il caso che ci occupa versa piuttosto in ipotesi di opere straordinarie finalizzate alla conservazione delle parti comuni la cui deliberazione rientra nei poteri dell'assemblea ai sensi dell'art. 1135 c.c. in base al principio maggioritario di cui all'art. 1136 c.c..

Infatti, nella specie, l'assemblea ha deliberato il rifacimento dell'impianto fognario, adeguandosi alla normativa igienico-sanitaria vigente, con la maggioranza dei condomini per mm. 711 ai sensi dell'art. 1136, co. 4, c.c..

Segue a ciò il rigetto della domanda del ricorrente a carico del quale vanno poste le spese di cause liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa:

- 1) rigetta la domanda svolta da parte ricorrente;
- 2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di causa verso il Condomino resistente che liquida in [REDACTED] oltre spese generali 15% I.V.A. e C.P.A. per legge;

Così deciso in Milano, 10/3//2015.

Giudice

Dott.ssa A. Buttarelli



Giuseppe DALLARA